

(N. 2478-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE SPAGNOLLI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 ottobre 1957 (V. Stampato N. 3165)

dal Ministro delle Finanze

dal Ministro dell'Interno

dal Ministro del Bilancio

dal Ministro del Tesoro

e dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 10 OTTOBRE 1957

Comunicata alla Presidenza il 19 ottobre 1957

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino; esenzione dall'imposta generale sull'entrata per la vendita di vino al pubblico da parte dei produttori; nuova disciplina dell'esenzione dall'imposta comunale di consumo a favore dei produttori di vino; concessione di un contributo negli interessi sui mutui contratti dagli Enti gestori degli ammassi volontari di uva attuati per la campagna vinicola 1957.

ONOREVOLI SENATORI. — La complessità della materia al nostro esame — che riguarda il problema vinicolo e si innesta tra le molte questioni dell'intero settore agricolo — e la rapidità con la quale siamo costretti ad esaminare il presente disegno di legge, mi inducono ad essere pressochè schematico.

D'altra parte è evidente che, anche se sarebbe auspicabile in certi casi una maggiore ponderazione, il provvedimento ha un carattere di urgenza ai fini di portare qualche giovamento alle condizioni « depresse » del mercato vitivinicolo.

La legge 12 maggio 1957, n. 307, ha indubbiamente contribuito a migliorare in parte la situazione, avviando alla distillazione una giacenza notevole del raccolto della scorsa vendemmia, ma oggi si richiede un ulteriore intervento.

Come è noto, il decreto legge 14 settembre 1957, n. 812, emanato dal Governo prevedeva tre ordini di intervento:

agevolare il convogliamento alla distillazione dei vini, che per la loro non perfetta qualità appesantiscono maggiormente l'offerta, mediante l'aumento dell'abbuono dal 70 al 90 per cento dell'imposta di fabbricazione allo spirito ed all'acquavite ottenuti dalla distillazione del vino in un periodo di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento;

favorire le vendite direttamente al pubblico da parte dei produttori di vino, con il consentire l'esonero dal pagamento dell'imposta generale sull'entrata in abbonamento, e liberalizzare al massimo l'esenzione dall'imposta comunale di consumo a favore dei produttori stessi, con la soppressione del limite quantitativo *pro capite* destinato al consumo familiare;

incoraggiare il conferimento delle uve alle lavorazioni collettive — sia allo scopo di togliere il prodotto dal mercato nel periodo della massima offerta e sia per migliorare le qualità dei vini — attraverso la concessione di un contributo di 500 milioni negli interessi sui mutui contratti dagli Enti gestori degli ammassi volontari di uva e dalle Cantine sociali per la campagna vinicola 1957.

Ora, la Camera dei deputati, oltre alcuni emendamenti senz'altro accoglibili, ne ha introdotti altri riguardanti l'esenzione dal paga-

mento dell'imposta di consumo ed altri ancora intesi a combattere le frodi e le sofisticazioni; e su questi emendamenti la 5ª Commissione ha particolarmente concentrato la sua attenzione.

A parte quelli concernenti le norme repressive per le quali esistono fondati dubbi sulla loro effettiva efficacia, in particolare gli emendamenti riguardanti l'estensione dell'esenzione dalla imposta di consumo hanno formato oggetto di approfondito esame ed hanno infine persuaso la maggioranza della Commissione a proporre al Senato la soppressione degli articoli aggiuntivi proposti dalla Camera e precisamente: l'aggiunta all'articolo 6, gli articoli 6-*bis* e 6-*ter*.

È evidente che sia necessario affrontare il problema in modo diverso, ma ciò richiede particolare attenzione, in quanto non si possono dimenticare — ed è questo il pensiero della maggioranza della Commissione — i gravi disagi ai quali andrebbero incontro gli Enti locali con l'approvazione del provvedimento proposto dalla Camera, con il quale praticamente si vengono a togliere entrate agli Enti locali complessivamente per una cifra che pare si aggiri intorno ai 15 miliardi.

Tengo a questo punto a rilevare come siano tutti concordi che esiste una « crisi » dovuta sia alla superproduzione, sia al consumo inferiore alle possibilità, sia alle sofisticazioni, sia ai costi, ecc., una crisi che oggi va risolta non soltanto per ragioni di carattere interno, ma anche agli effetti internazionali, proprio per la nostra partecipazione al Mercato comune europeo: in questa sede dovremo affrontare le conseguenze della concorrenza, soprattutto sul piano qualitativo, e dovremo quindi essere preparati in modo idoneo.

Ritengo a questo punto di dover ribadire che la questione particolare si inquadra in quella più vasta della « crisi » della nostra agricoltura, punto d'altra parte posto nel dovuto rilievo anche dall'onorevole Ministro, punto che è agli onori di ogni tribuna, in quanto, come notava anche il Presidente della Confederazione dei coltivatori diretti, « non bisogna sottovalutare i troppi punti interrogativi che nascono da una nuova e più allargata economia. Non vorremmo che l'Italia entrasse disarmata in un Consesso in cui certo gli al-

tri partecipanti sono decisi e pronti a non sacrificare gli interessi dei propri ceti produttivi sull'altare di una idea, per grande e nobile che sia ».

Credo che questa sia l'opinione della maggioranza del nostro Senato, tanto più all'indomani dello svolgimento dell'esame dei trattati europei, per la loro ratifica; una opinione che richiede una serie di provvedimenti atti a metterci in condizione di chiedere agli altri Paesi una certa uniformità di indirizzi onde evitare che, attraverso privilegi, abbiamo a ripetersi gli inconvenienti lamentati nel processo di liberalizzazione degli scambi, ritenendo indispensabile che il sistema dei prezzi minimi garantisca equi compensi alla produzione agricola e pertanto ritenendo altrettanto indispensabile approntare gli elementi idonei a rendere operante il settore agricolo.

Tali elementi, onorevoli senatori, ho potuto rilevare dal dibattito svoltosi nella nostra Commissione finanze e tesoro, un dibattito in verità sereno ed efficace, durante il quale ognuno — secondo il suo punto di vista — ha espresso opinioni e riserve.

Come già ho avuto modo di accennare, la maggioranza della Commissione, pur dichiarandosi d'accordo sull'opportunità dell'abolizione dell'imposta di consumo sul vino, ha ritenuto di esprimere due opinioni basilari:

1) sarà bene esaminare la questione sul piano generale, studiando l'opportunità di una abolizione delle imposte di consumo su tutti i prodotti, almeno su quelli di largo consumo e di carattere più necessario;

2) si ritiene necessario, nell'affrontare un problema del genere, esaminare comunque le possibilità di copertura per gli Enti locali che, come possiamo vedere con i dati qui appresso indicati, navigano in condizioni finanziarie spesso tra le più precarie.

In verità sarebbe irresponsabile non tenere presenti le condizioni degli Enti locali nel momento in cui ci si impegna, come ha fatto la Camera, a togliere parzialmente o totalmente un tributo che ha assicurato, nel 1956, 35 miliardi di entrate.

Noi sappiamo, onorevoli colleghi, che al graduale aumento delle spese fa riscontro, per

gli Enti locali medesimi, un progressivo aumento del disavanzo.

Risulta, infatti, che dal 1952 al 1956 — mentre le spese delle provincie sono salite, nel complesso, da 102 a 151 miliardi — le entrate sono passate viceversa da 91 a 133 miliardi; ne consegue che i disavanzi provinciali sono passati in detto periodo da 11 a 18 miliardi complessivi.

Assai più sensibile è il peggioramento verificatosi nella gestione dei Comuni. In detto periodo, ad un aumento di ben 272 miliardi nelle spese (passate da 429 a 701 miliardi) fa riscontro un aumento delle entrate di soli 180 miliardi (registrato dal passaggio da 354 a 534 miliardi). Ne è derivato un peggioramento di 92 miliardi, che ha portato i disavanzi dei Comuni da 75 a 177 miliardi complessivi.

Nell'insieme, Comuni e Province hanno registrato un peggioramento di circa 100 miliardi, determinato dall'aumento delle spese da 531 a 852 miliardi, contro un incremento delle entrate da 445 a 667 miliardi.

La situazione porta a compiere riflessioni veramente serie ed anche se, pure da questo Senato, spesso è partito un invito, rivolto proprio agli Enti locali, per una riduzione delle spese ed una loro migliore « qualificazione », sappiamo che spesso le condizioni dei vari centri si presentano tali da richiedere interventi vasti e non procrastinabili; e sappiamo anche, soprattutto per quanto concerne i Comuni più piccoli, come sia difficile per gli amministratori dire di no alle continue richieste delle popolazioni e come ciò sia ben più difficile che farlo in sede nazionale.

Indubbiamente la situazione andrebbe in questo modo ad aggravarsi, ed in modo notevole, perchè contemporaneamente alle minori entrate previste, si avrebbero logicamente delle minori possibilità di delegazioni di imposte per l'accensione di mutui, normalmente a tutti i Comuni più che necessari per fronteggiare i disavanzi dei bilanci, senza ricorrere al blocco di certe spese che appaiono più che necessarie perchè trattasi generalmente di opere pubbliche di primaria importanza.

Pertanto la maggioranza della Commissione finanze e tesoro del Senato, della quale ho l'onore di essere il relatore per il presente di-

segno di legge, ha ritenuto opportuno, come già detto, di proporre l'approvazione del provvedimento, abolendo, dal testo trasmessoci dalla Camera dei deputati, i seguenti emendamenti: la parte aggiuntiva all'articolo 6; l'articolo 6-bis; l'articolo 6-ter.

La Camera ha ritenuto, come notava anche il Ministro delle finanze, di bruciare le tappe, in merito all'abolizione della imposta di consumo sul vino, ma il Senato non può — pur convinto dei sani presupposti sociali del problema — dimenticare che esistono altri presupposti sociali, non meno sani e riguardanti l'attività degli Enti locali; non può prescindere dall'esigenza di conoscere prima in che modo è possibile supplire ai « vuoti » che si creerebbero nei bilanci comunali e quindi deve assumere in questo momento una posizione di riserva.

D'altra parte, sempre in argomento, mi sembra interessante una proposta formulata da uno studioso di problemi economici e ricordata anche dall'onorevole Ministro delle finanze: nel 1956 la tassazione comunale sulle bevande vinose ha reso complessivamente 35 miliardi; nello stesso anno i Comuni hanno ricavato, dalla sovrainposta sui terreni, un introito di 31,5 miliardi. Sorge facilmente il rilievo che, dovendo sacrificare trenta miliardi di gettito delle magre finanze comunali, è molto meglio, nell'interesse dell'economia agricola, eliminare la tassazione comunale dei terreni al posto di quella sul vino.

In realtà tale imposta sui terreni grava sui fondi in base al loro reddito medio annuo continuativo. Il proprietario la paga tanto quando vi è il reddito e tanto quando esso manca. Que-

sto onere contribuisce non poco ad aggravare le crisi che si manifestano nei vari settori agricoli, scarsi di credito e di capitali.

Io credo che, dovendo scegliere, sarebbe meglio abolire la sovrainposta sui terreni ed agevolare quindi contemporaneamente il settore agricolo in generale: probabilmente una simile agevolazione, per la concatenazione dei fatti economici, andrebbe anche in un certo senso a beneficio degli Enti locali, i quali sentirebbero di meno il peso dell'abolizione medesima.

In ogni caso il Senato non può non dire una *sua* parola, chiara, in merito al problema: intensifichiamo pure ancor più la repressione delle sofisticazioni mediante il rafforzamento degli strumenti relativi e l'inasprimento delle sanzioni; rivediamo certamente il sistema tributario per quanto concerne il settore vinicolo, ma rivediamolo possibilmente per quanto riguarda tutti i settori agricoli; e predisponiamo un programma vasto e psicologicamente convincente a favore del consumo del vino.

Onorevoli Senatori. — Formulate queste considerazioni di carattere generale e particolare, io credo che sia possibile tranquillamente approvare il provvedimento di legge nel testo da noi emendato e cioè con la soppressione dei citati articoli aggiunti dalla Camera dei deputati.

In tal modo porteremo indubbiamente un contributo ulteriore alla soluzione della « crisi » vinicola, pur non pregiudicando in partenza altre soluzioni e salvaguardando al tempo stesso la situazione finanziaria degli Enti locali.

SPAGNOLLI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino; esenzione dall'imposta generale sull'entrata per la vendita di vino al pubblico da parte dei produttori; nuova disciplina della esenzione dalla imposta comunale di consumo a favore dei produttori di vino; concessione di un contributo negli interessi sui mutui contratti dagli Enti gestori degli ammassi volontari di uva attuati per la campagna vinicola 1957, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, primo comma, alle parole: « fino al 31 dicembre 1957 » sono sostituite le parole: « fino al 31 gennaio 1958 ».

All'articolo 2, primo comma, alle parole: « fino al 31 dicembre 1957 » sono sostituite le parole: « fino al 31 gennaio 1958 ».

All'articolo 3, primo comma, alle parole: « entro il 10 ottobre 1957 » sono sostituite le parole: « entro il 10 novembre 1957 ».

Dopo l'articolo 4 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 4-bis. — Le agevolazioni temporanee straordinarie per lo spirito e l'acquavite di vino di cui al decreto-legge 16 marzo 1957, n. 69, convertito nella legge 12 maggio 1957, n. 307, sono estese anche agli spiriti e alle acqueviti ottenuti nel periodo che va dal 1° settembre 1957 al 13 settembre 1957 »;

« Art. 4-ter. — All'articolo 3 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito nella legge 15 novembre 1955, n. 1037, è aggiunto il seguente comma: " È stabilito in lire 4.000 per ettanidro un diritto erariale per gli spiriti classificati di seconda categoria, provenienti da frutta diversa dai datteri, dall'uva passa e dai relativi succhi e paste nonché dalle carrube e dai fichi " ».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

*Articolo unico.**Identico.**Identico.**Identico.**Identico.*

All'articolo 6 sono aggiunte, in fine, le parole: « e sono aggiunte le parole: "L'esenzione dalla imposta di consumo compete al produttore ed alla sua famiglia anche quando essi non risiedono nel Comune in cui ha luogo la vinificazione o in Comune limitrofo, purchè il trasporto sia effettuato con bolletta di accompagnamento da rilasciarsi dall'ufficio delle imposte di consumo del Comune di provenienza" ».

Dopo l'articolo 6 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 6-bis. — Il diritto alla esenzione dal pagamento dell'imposta di consumo sul vino destinato al consumo familiare è esteso a tutti i produttori, manuali coltivatori, concedenti, salariati fissi e braccianti agricoli, qualunque sia la località o il fondo in cui avviene la vinificazione delle uve, purchè il trasporto sia effettuato con bolletta di accompagnamento da rilasciarsi dall'ufficio delle imposte di consumo del Comune di provenienza »;

« Art. 6-ter. — Gli ultimi cinque commi dell'articolo 73 del Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo, approvato con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, sono abrogati ».

Dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

« Art. 7-bis. — Non sono soggetti alle imposte dirette i redditi che vengono realizzati da società cooperative costituite in cantine sociali, comunque denominate, per la lavorazione delle uve prodotte e conferite dai soci ».

All'articolo 8, le parole: « lo stanziamento di lire 500 milioni » sono sostituite dalle parole: « lo stanziamento di lire 800 milioni ».

All'articolo 10, le parole: « la spesa di lire 500 milioni » sono sostituite dalle parole: « la spesa di lire 800 milioni ».

Dopo l'articolo 10 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 10-bis. — Chiunque prepara, a scopo di commercio, mosti, vini, vini speciali, vermouth e aperitivi a base di vino impiegando, in violazione delle vigenti disposizioni di legge, materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca o legger-

Soppresso.

Soppresso.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mente appassita, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di lire 100.000 per ogni quintale di prodotto.

Il tentativo è punito con la stessa pena stabilita per il reato consumato.

I prodotti oggetto della violazione ed i mezzi adoperati per la frode, nonchè il macchinario e tutto il materiale mobile esistente nelle fabbriche e nei magazzini a queste annessi sono confiscati ».

« Art. 10-ter. — In ogni fabbrica di vermouth, di vini marsala, di liquori e di vini liquorosi in genere, oltre al registro di carico e scarico, dovranno essere tenuti dal fabbricante speciali registri delle lavorazioni, forniti dall'Amministrazione finanziaria, nei quali, ogni volta che sono effettuate le singole operazioni, deve esserne fatta annotazione affinché dai registri risultino in ogni momento le quantità dello zucchero messe in lavorazione, il numero e la specie delle operazioni compiute, lo stato di quelle in corso ».

« Art. 10-quater. — L'inosservanza dell'obbligo di tenere i registri di carico e scarico e delle lavorazioni è punita con la multa da lire 10 milioni a lire 50 milioni.

Nel caso di registrazioni incomplete o infedeli la multa si applica in misura non inferiore a lire 25 milioni ».

« Art. 10-quinquies. — Per la ripartizione, fra gli scopritori, delle multe relative a violazioni del presente decreto si applicano le norme della legge doganale e del relativo regolamento ».